

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| - Avv. Bruno De Carolis | Membro designato dalla Banca d'Italia, il quale svolge le funzioni di Presidente ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio |
| - Dott.ssa Claudia Rossi | Membro supplente designato dalla Banca d'Italia |
| - Avv. Alessandro Leproux | Membro supplente designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Gustavo Olivieri | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore |
| - Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi | Membro supplente designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (Estensore) |

nella seduta del 13 aprile 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La società ricorrente, che opera nel mercato immobiliare, è beneficiaria di un affidamento su c/c bancario di Euro 1.200.000, accordato dalla banca previa costituzione in pegno di una polizza di assicurazione sulla vita LV *index-linked*, oltre a garanzie personali. Con ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, ricevuto in data 4.01.2010, ha chiesto di invitare l'intermediario, in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla società stessa l'11.12.08, a provvedere :



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- alla vendita immediata del prodotto finanziario a capitale garantito posto a garanzia reale dell'affidamento in c/c, ad un prezzo non minore di quello versato per l'acquisto dello stesso;
- all'annullamento dell'addebito degli interessi passivi e delle commissioni maturate successivamente all'1.1.09 sul c/c;
- all'annullamento dell'accredito, in favore del legale rappresentante della società degli eventuali interessi attivi maturati successivamente all'1.1.09 relativamente al prodotto finanziario in oggetto;
- alla compensazione delle poste di dare e avere tra le parti, e in particolare alla compensazione tra il ricavato della vendita del prodotto finanziario e l'esposizione debitoria nascente dal c/c cristallizzata al 31.12.08 e dunque ricalcolata escludendo gli interessi e le commissioni successive al 31.12.08, con immediata restituzione dell'eccedenza al soggetto che risulterà creditore di tali operazioni.

In particolare, la ricorrente evidenzia:

- che in data 11.12.08, l'amministratore unico della società - che sottoscriveva l'accordo per conferma anche a titolo personale - chiedeva alla banca di estinguere entro il 15.1.09 il pegno (costituito da un prodotto finanziario/assicurativo "index-linked" del valore nominale di € 1.200.000, precedentemente sottoscritto a titolo personale dall'amministratore medesimo) a copertura di un'apertura di credito in c/c concessa alla società (per € 1.200.000); tutto ciò dopo un colloquio volto a "pianificare una linea di credito più compatibile" con i programmi dell'azienda;
- che la suddetta richiesta era finalizzata a ridurre gli oneri finanziari, ma che la società aveva manifestato disponibilità a costituire garanzie reali con diversa tipologia di titoli "che possano compensare con la redditività, sia pure in parte, il costo degli affidamenti che andremo a concordare."; tale strategia sarebbe stata attuata per tutte le altre società del gruppo, al fine di avviare rapporti con l'istituto bancario che "è sempre stato disponibile con ampia correttezza.";
- che, con successiva documentazione, l'intermediario è stato reiteratamente sollecitato a effettuare la liquidazione della richiamata garanzia reale;
- che con nota del 6.07.09, la società comunicava all'intermediario, per quanto ora interessa che: (i) la decisione di chiudere il c/c utilizzando il realizzo della garanzia pignorizia era stata comunicata formalmente l'11.12.08 e sarebbe rimasta disattesa soltanto per richiesta dell'intermediario a soprassedere in attesa di un colloquio chiarificatore (tenutosi il 24.6.09); (ii) intendeva continuare la relazione su nuove basi per esigenza di corretta gestione societaria; (iii) non potevano più essere imputabili all'azienda competenze calcolate dopo la richiesta di liquidazione di fine 2008 perché nessun beneficio si era verificato per la società medesima, in quanto il debito dell'affidamento era totalmente coperto da garanzia pignorizia che non comportava redditività alcuna se non la restituzione del capitale versato nei quattro anni;
- che, in data 6.8.09, il legale di fiducia sia della società sia del suo amministratore unico a titolo personale, proponeva reclamo - invitando formalmente la banca a: (i) ripristinare la situazione finanziaria della società esistente al momento dell'investimento - senza alcuna conseguenza pregiudizievole - ovvero (ii) vendere il prodotto finanziario a capitale garantito almeno al prezzo a suo tempo versato; utilizzare il ricavato per azzerare la posizione debitoria esistente sul c/c, pari al 30.6.09 a € 1.226.138,16; rimettere al titolare della garanzia l'eventuale



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

eccedenza; restituire alla società gli interessi passivi e le commissioni addebitate sul c/c, al 30.6.09 pari a € 121.620,96, oltre agli eventuali ed ulteriori costi maturati e maturandi;

- che in data il 14.09.09, il legale della società sollecitava urgente riscontro in ordine all'inevasa nota del 6.8.09;
- che la banca - con nota del 22.10.09 - proponeva una soluzione transattiva avente le seguenti modalità: (i) il riscatto della polizza assicurativa da effettuarsi alle condizioni contrattualmente pattuite; da una simulazione effettuata il valore di riscatto - alla data della comunicazione dell'intermediario - era pari a € 1.145.095,59; (ii) in base al ricalcolo degli interessi, l'importo derivante a favore della società sarebbe stato pari a € 15.469; (iii) a seguito dell'utilizzazione del controvalore della polizza assicurativa a deconto dell'esposizione della società, sarebbe residua una posizione creditoria favore della banca di € 120.507,55.

Si costituiva il resistente, chiedendo il rigetto delle domande presentate dal ricorrente ed evidenziando:

- che il rapporto di c/c con la società è stato avviato nell'agosto 2007;
- che nel successivo mese di settembre, la ricorrente chiedeva la concessione di un affidamento per € 100.000, offrendo in garanzia la fidejussione personale del legale rappresentante della società;
- che in data 21.11.07, il legale rappresentante della società sottoscriveva a titolo personale e per il valore nominale di € 1.200.000 una polizza di assicurazione sulla vita "index-linked", che risultava investimento adeguato e coerente con il profilo finanziario del sottoscrittore;
- che in data 4.3.08, l'amministratore della società faceva richiesta di nuovi affidamenti per complessivi € 1.600.000, dei quali € 1.200.000 nella forma di apertura di credito in c/c e offriva in garanzia - oltre a fidejussione personale - la costituzione in pegno della richiamata polizza "index linked", poi confermata dalla compagnia assicurativa il 12.3.08;
- che con contratto sottoscritto il 14.4.08, la banca concedeva gli affidamenti richiesti;
- che dopo qualche mese l'amministratore della società - in proprio e nella qualità - chiedeva lo smobilizzo della polizza costituita in pegno e la chiusura degli affidamenti, salvo poi assumere personalmente successivi ulteriori contatti con la banca, alla quale illustrava un'ipotesi di partecipazione in "pool" al finanziamento di un'operazione in vista della quale richiedeva di sospendere lo smobilizzo della garanzia;
- che, successivamente, l'amministratore della società riceveva "la conferma da parte della Banca della ritenuta improcedibilità - per ragioni di merito e rischio creditizio - dell'operazione proposta";
- che il legale della società inviava, allora e in conseguenza, all'intermediario la citata lettera di reclamo del 6.8.09;
- che l'accettazione delle richieste contenute in tale lettera, che avrebbero rinvenuto unico presupposto nella denegata ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente, avrebbe comportato per la banca - secondo dati aggiornati alla data del 12.1.10, ed a fronte di un saldo debitore di conto corrente pari in tale data ad oltre € 1.300.000 - un sacrificio economico pari ad oltre € 173.000, che non avrebbe trovato alcuna giustificazione;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che con nota del 22.10.09, la resistente presentava al ricorrente una diversa ipotesi di soluzione conciliativa basata su un ricalcolo, a tassi di favore, degli interessi dovuti dalla società - con conseguente rinuncia da parte dell'intermediario all'introito di € 15.469 - e contestuale smobilizzo della polizza al reale valore di mercato, rinviandosi a successivi accordi le modalità di rientro dal residuo debito che ne sarebbe derivato;
- in data 31.12.09, la banca ribadiva come la richiesta di estinzione della polizza non avrebbe avuto seguito se non previa la - o contestualmente alla - definizione delle posizioni debitorie garantite, per perseguire la quale si invitava la ricorrente a riprendere i necessari contatti.

DIRITTO

Deve rilevarsi, in via pregiudiziale, che la domanda proposta dalla società ricorrente si concreta sostanzialmente nella pretesa che la banca proceda alla vendita del prodotto finanziario/assicurativo costituito in pegno e al successivo utilizzo del ricavo della vendita stessa per ripianare lo scoperto del c/c della società determinato dall'utilizzo dell'apertura di credito a suo tempo accordata. Considerato che la domanda ha ad oggetto il riscatto del pegno posto a garanzia dell'apertura di credito in conto corrente ad un valore indicato dal ricorrente come non inferiore a quello di acquisto e quindi pari ad € 1.200.000,00, deve ritenersi che il ricorso esuli dalla competenza del Collegio.

Infatti, rientrano nella cognizione dell'Arbitro Bancario Finanziario le domande aventi a oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo non superiore a euro 100.000,00 (cfr. Disposizioni della Banca d'Italia sull'ABF del 18 giugno 2009 e succ. mod. e int., Sezione I, Disposizioni di carattere generale, § 4, Ambito di applicazione oggettivo)

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

P. IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS